



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria – Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 29/06/2021

OGGETTO : Modifiche ed integrazioni al Regolamento TARI approvato con deliberazioni di CC n. 38 del 29 luglio 2020.

L'anno duemilaventuno, addi ventinove del mese di Giugno, nella sala delle adunanze consiliari, anche in modalità di videoconferenza sincrona, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19:00, in grado di prima convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	MORRA ROBERTO	P		14	MASSA GIOVANNI	P	
2	MARZULLO ANTONIO	P		15	LENOCI ANTONIO	P	
3	DI RUGGIERO GABRIELE ARCANGELO	P		16	DI NUNNO ANTONELLA	P	
4	D'AVANZO GIOVANNI	P		17	IACOBONE SABINO		A
5	LATTANZIO GIUSEPPE	P		18	VENTOLA FRANCESCO	P	
6	FORTUNATO MARIA	P		19	PETRONI MARIA ANGELA	P	
7	SANTARELLI COSTANZA	P		20	MATARRESE GIOVANNI		A
8	CIGNARALE FRANCESCO	P		21	FARFALLA DOMENICO FABIO	P	
9	LUONGO NICOLA	P		22	SANTANGELO LUIGI		A
10	PANARELLI CRISTIAN	P		23	DI PALMA NICOLA	P	
11	PIZZUTO ANTONIO	P		24	IMBRICI ANTONIO	P	
12	PORRO MARIA ALTOMARE	P		25	LOPS GIUSEPPE	P	
13	MINERVA GIUSEPPE	P					

CONSIGLIERI PRESENTI N. 22 ASSENTI N. 3.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: DI SIBIO ROSSANA, MORRA ANNAMARIA LETIZIA, LOVINO MASSIMO, PRISCIANDARO ANTONELLA, SANLUCA FRANCESCO

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Antonio Marzullo

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: Dott.ssa Caterina Girone

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio pone in discussione il **punto n. 4 iscritto all'o.d.g.** ad oggetto: **“Modifiche ed integrazioni al Regolamento TARI approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 29 luglio 2020”**

Il Presidente Marzullo cede la parola all'Assessore al ramo Rossana Di Sibio.

L'Assessore Di Sibio espone il contenuto della proposta di deliberazione n. 52/2021 il cui oggetto è sopra riportato. Espone che il D.Lgs. n. 116 del 2020 di attuazione della direttiva UE 2018/851 relativa ai rifiuti ha modificato altra direttiva UE relativa ad imballaggi e rifiuti da imballaggio. Soggiunge che poiché il D.Lgs. citato ha eliminato la definizione di rifiuto speciale assimilato all'urbano, togliendo pertanto ai Comuni il potere di assimilare i rifiuti speciali agli urbani, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere con l'aggiornamento del Regolamento comunale per adeguarlo alle novità normative.

Il Cons. Ventola preannuncia di voler presentare un emendamento all'art. 28 e fa notare che sarebbe opportuno allegare dei moduli al regolamento utili a rendere autocertificazioni. Di seguito chiede cosa succede dell'art. 18 posto che il testo risulta tutto cancellato.

La Dott.ssa Pizzuto del Servizio Tributi risponde che è totalmente cassato.

Il Cons. Ventola chiede spiegazioni sull'art. 19 ed in particolare sull'ultimo comma ove è previsto termine di scadenza al 30 giugno per fare istanze ovverosia il giorno successivo alla seduta consiliare. Soggiunge che problema analogo si ha nell'art. 27, comma 3.

Il Dirigente del Settore II, Finanziario e Tributi, Adriano Domenico Saracino risponde che sono termini previsti dalla legge.

Il Cons. Ventola eccepisce che allora il Regolamento avrebbe dovuto essere approvato prima oppure in sede di prima applicazione non dovevano prevedersi tali possibilità. Non si può quindi votare un regolamento che prevede scadenze non aderenti alla realtà. Di seguito soggiunge che il comma 5 dell'art. 27 fa riferimento al termine del 31 maggio e quindi, afferma, sarebbe stato meglio prevederlo dal 2022. Quanto all'art. 28 propone di aggiungere al comma 1 un ulteriore comma, denominato comma 1bis. Legge il testo del proprio emendamento e consegna di seguito il relativo documento al Presidente (**ALL. 1**).

Il Cons. Farfalla chiede all'Ass. Di Sibio se vi sia possibilità da parte dei contribuenti di accedere all'istituto del ravvedimento operoso e chiede cosa succeda se il contribuente dovesse pagare con due mesi di ritardo la Tari. Inoltre esprime perplessità in ordine all'art. 41 perché non comprende la differenza tra accertamenti ed accertamenti esecutivi in quanto l'accertamento è sempre esecutivo e propone un emendamento su tale articolo perché così si agevola la riscossione e l'accesso alla rateizzazione da parte dei contribuenti dando tale possibilità con mera autocertificazione posto che, afferma, l'indice della difficoltà economica non è dato dall'Isee che non è aderente alla realtà in quanto vi sono contribuenti con Isee alto perché hanno più immobile ma al tempo stesso hanno poca liquidità. Di seguito consegna al Presidente il documento contenente il proprio emendamento (**ALL. 2**).

Il Sindaco Morra interviene per proporre di sospendere la seduta in quanto sugli emendamenti occorre acquisire I pareri degli uffici competenti.

Il Presidente Marzullo constato che tutti sono d'accordo sulla sospensione proposta dal Sindaco e nessuno si oppone.

[La seduta viene dichiarata sospesa dal Presidente Marzullo alle ore 20.40]

[Alle ore 21.06 viene espletato l'appello da parte del Segretario Generale da cui risultano **presenti n. 21 componenti** il Consiglio (Sindaco **Morra** Roberto, Consiglieri **Di Ruggiero** Gabriele Arcangelo, **D'Avanzo** Giovanni, **Lattanzio** Giuseppe, **Fortunato** Maria, **Santarelli** Costanza, **Cignarale** Francesco, **Luongo** Nicola, **Marzullo** Antonio, **Panarelli** Cristian, **Pizzuto** Antonio, **Porro** Maria Altamare, **Minerva** Giuseppe, **Massa** Giovanni, **Lenoci** Antonio, **Di Nunno** Antonella, **Ventola** Francesco, **Petroni** Maria Angela, **Farfalla** Domenico Fabio, **Di Palma** Nicola, **Lops** Giuseppe) e n. 4 **assenti n. 4 componenti** (Consiglieri **Iacobone** Sabino, **Matarrese** Giovanni, **Santangelo** Luigi, **Imbrici** Antonio) e di seguito il Presidente **Marzullo** dichiara **valida la seduta e la conseguente ripresa dei lavori della seduta consiliare**].

Il Presidente Marzullo cede la parola al Dott. Saracino, Dirigente del Settore II.

Il Dirigente del Settore II, Dott. Saracino legge due pareri formulati per iscritto sui due emendamenti proposti rispettivamente dal Cons. Ventola e dal Cons. Farfalla e di seguito li consegna al Presidente. (**ALL. 3 e ALL. 4**)

Il Sindaco Morra fa rilavare che la mera autocertificazione crea impossibilità per l'ente che non può avere ampio accesso a conti correnti come la Guardia di Finanza ad accertamenti sui conti bancari. Fa notare ch nell'art. 41 l'Isee è misura alternativa e che è consentito produrre autocertificazione sebbene corredata da dati necessari a comprovare lo stato di difficoltà economica.

Il Cons. Farfalla dichiara che la sua finalità è togliere l'imbarazzo del contribuente costretto a dichiarare quali giacenze abbia in banca. Soggiunge che presso l'Agenzia della riscossione tali dichiarazioni non sono richieste.

Il Sindaco Morra afferma che l'Agenzia della Riscossione può avere accesso presso le banche e soggiunge che, comunque, quanto richiesto dal Cons. Farfalla permetterebbe a tutti di dichiarare genericamente che sono in difficoltà economica.

Il Cons. Ventola dichiara di non condividere il parere del Sindaco perchè nei regolamenti non vanno stabilite cifre ma principi. Nel Regolamento, soggiunge, devono essere previste ipotesi in cui la Giunta può operare e fa a titolo esemplificativo l'ipotesi di ordinanza sindacale che per crollo precluda l'accesso ad una strada dove vi sono attività costrette a rimanere chiuse. In tal caso, afferma la Giunta non potrà intervenire e mettere a disposizione risorse economiche perchè bisognerà cambiare il regolamento.

Il Dirigente Saracino risponde che si potrà operare con la deliberazione delle tariffe.

Il Cons. Ventola insiste affermando l'opportunità di prevedere da parte del regolamento una possibilità di intervenire per ipotesi straordinarie che nessuno si augura.

Il Sindaco Morra espone che la fattispecie è assolutamente generica e si darebbe alla Giunta un mandato in bianco- Soggiunge che in linea di principio prevedere ipotesi per permettere alla Giunta di operare è fondato ed importante a patto che una crisi, uno sciopero, una malattia non può diventare motivo giustificativo. Soggiunge che bisognerebbe fare riferimento ad ipotesi normativamente previste da parte dello Stato quale il Covid. Conclude di condividere il parere del Dirigente Saracino. Di seguito con riguardo alla necessità di acquisire il parere dei revisori che richiederebbe tempi inconciliabili con la scadenza del 30 giugno propone, in ragione della massima collaborazione anche con l'opposizione, di approvare il Regolamento e le tariffe ritirando da parte della minoranza i propri emendamenti, ferma restando la possibilità in caso di proroga del termine dal 30 giugno al 31 luglio di strutturare meglio l'emendamento al fine di inserire uno strumento all'interno del regolamento che consenta alla Giunta di operare in casi straordinari.

Il Cons. Farfalla fa presente che aveva chiesto all'Assessore di capire cosa succedesse al contribuente che dimentica di pagare la TARI. Chiede se paga la TARI oppure applica lo strumento

del ravvedimento operoso. Di seguito dichiara di accogliere l'invito del Sindaco e annuncia di ritirare l'emendamento proposto.

Il Sindaco Morra espone che lo strumento del ravvedimento operoso prevede che allo spirare di un termine il contribuente si ravveda e provveda con il pagamento di una sanzione. Soggiunge che il termine di scadenza della TARI non fa scattare pagamenti ulteriori. Specifica che il Comune invia a casa del contribuente una semplice comunicazione e non scattano interessi.

La Dott.ssa Pizzuto del Servizio Tributi fa presente che dal Comune è inviato un invito a pagare che contiene la TARI divisa in quattro rate ovvero calcolata in rata unica. Qualora il contribuente per un motivo qualsiasi non abbia pagato, quale la mancata recezione dell'avviso od il pagamento di una rata, il Comune invia un sollecito nel quale richiede di provvedere al pagamento. Soggiunge che se nel termine comunicato nel sollecito che viene notificato il contribuente non dovesse pagare gli verrà notificato l'avviso di accertamento con sanzioni ed interessi. Afferma di seguito che discorso diverso è a farsi qualora il soggetto sia stato individuato come un evasore perchè in tal caso arriva la iscrizione di ufficio comprensiva di sanzioni ed interessi.

Il Cons. Ventola dichiara che, indipendentemente dalla scadenza, visto che vi è l'impegno dell'Amministrazione ad introdurre una previsione regolamentare che recepisca quanto in linea di massima proposto nel suo emendamento, ritira lo stesso. Di seguito preannuncia voto di astensione auspicando, come detto, che l'Amministrazione tenga fede al proprio impegno.

Il Presidente Marzullo, quindi, **constatato che nessuno chiede di intervenire**, pone in votazione in forma palese per appello nominale l'argomento in discussione, ovverosia la proposta n. 52/2021 ad oggetto **“Modifiche ed integrazioni al Regolamento TARI approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 29 luglio 2020”** che viene approvata alle ore 21.38 avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 17 oltre il Sindaco Morra

Voti favorevoli: n. 14 (**Morra** Roberto, **Di Ruggiero** Gabriele Arcangelo, **D'Avanzo** Giovanni, **Lattanzio** Giuseppe, **Fortunato** Maria, **Santarelli** Costanza, **Cignarale** Francesco, **Luongo** Nicola, **Marzullo** Antonio, **Panarelli** Cristian, **Pizzuto** Antonio, **Porro** Maria Altamare, **Massa** Giovanni, **Lenoci** Antonio)

Consiglieri assenti: n. 7 (**Minerva** Giuseppe, **Di Nunno** Antonella, **Iacobone** Sabino, **Matarrese** Giovanni, **Santangelo** Luigi, **Di Palma** Nicola, **Imbrici** Antonio)

Voti contrari: 1 (**Petroni** Mariangela)

Consiglieri astenuti: 3 (**Ventola** Francesco, **Farfalla** Domenico Fabio, **Lops** Giuseppe)

Quindi il Consiglio Comunale alle ore 21.38 approva la seguente deliberazione

L'Assessore alle Finanze, Dott.ssa Rossana Di Sibio sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il seguente provvedimento, redatto a seguito di istruttoria effettuata dalla Dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto – caposervizio tributi, condivisa dal Dirigente del 2° Settore Dott. Adriano Domenico Saracino, che, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dichiarano che nei propri confronti non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell'Ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29 luglio 2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 1, comma 682, della summenzionata legge, anche alla tassa sui rifiuti;

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...."*;

Richiamato l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021; Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, il quale ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021, al 31 marzo 2021; tale termine è stato ulteriormente differito al 30/04/2021 dall'art. 30, c. 4, del D.L. 22/03/2021, n. 41;)

Richiamato altresì l'art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 che stabilisce : *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.*

Visto il D. Lgs. n. 116/2020 di attuazione della Direttiva UE 2018/851 relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio, che ha modificato diverse disposizioni del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n.152/2006 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) ed in particolare l'art. 1, comma 9, del D. Lgs. n. 116/2020 che ha modificato la definizione di rifiuto urbano contenuta nell'articolo 184 del D. Lgs. n. 152/2006;

Tenuto Conto che il suddetto decreto legislativo ha eliminato la definizione di rifiuto speciale assimilato all'urbano, togliendo pertanto ai comuni il potere di assimilare i rifiuti speciali agli urbani;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con l'aggiornamento del Regolamento Comunale per adeguarlo alle novità normative di cui sopra;

Verificato che il comma 10 dell'art. 238 del Testo Unico Ambientale prevede: *10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li*

conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salvo la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Nonché delle disposizioni normative emanate nel corso del 2021 (art. 30, c. 5, D.L. 41/2020), riferite ai termini di presentazione delle comunicazioni ed ai relativi effetti

Ritenuto opportuno e legittimo modificare gli articoli del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione 38 del 29 luglio 2020, come riportati nella tabella sottostante, nella quale viene posto a confronto, nella colonna di sinistra il testo dell'articolo, qualora la modifica interessa nella totalità la disposizione regolamentare, o solo il comma oggetto di modifica oggi vigente, e nella colonna di destra con carattere grassetto, la modifica da apportare, grassetto barrato l'elisione da effettuare:

Testo vigente	Modifiche da apportare
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 2 ISTITUZIONE DELLA TARI</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati a smaltimento o recupero, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.</p> <p>2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all'apposito elenco riportato nell'ambito del Regolamento per la definizione dei limiti qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 11.11.2013.</p> <p>3. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 2 ISTITUZIONE DELLA TARI</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale ricomprendendo anche i costi relativi all'art 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all'apposito elenco riportato nell'ambito del Regolamento per la definizione dei limiti qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 11.11.2013.</p> <p>2. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed</p>

<p>integrazioni. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel Regolamento per la definizione dei limiti qualitativi e quantitativi di assimilazione dei Rifiuti Speciali non pericolosi ai Rifiuti Urbani.</p> <p>4. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.</p> <p>5. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.</p>	<p>integrazioni.</p> <p>Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel Regolamento per la definizione dei limiti qualitativi e quantitativi di assimilazione dei Rifiuti Speciali non pericolosi ai Rifiuti Urbani</p> <p>3.L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.</p> <p>4.Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.</p>
<p>ARTICOLO 5 PRESUPPOSTO OGGETTIVO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</p> <p>4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo</p>	<p>ARTICOLO 5 PRESUPPOSTO OGGETTIVO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</p> <p>4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.</p>
<p>ARTICOLO 8 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO</p> <p>1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.</p>	<p>ARTICOLO 8 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO</p> <p>1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.</p>
<p>ARTICOLO 9 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO</p> <p>1. Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una produzione</p>	<p>ARTICOLO 9 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO</p> <p>1. Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una produzione</p>

esclusiva di rifiuti speciali e quindi non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente secondo le modalità indicate ai commi successivi. In tal caso oltre alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzati dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

3. Per ottenere le esclusioni e le riduzioni di cui ai precedenti commi, gli interessati devono obbligatoriamente produrre entro e non oltre il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento;

- a) il MUD dell'ultima dichiarazione o altra analoga documentazione;
- b) la planimetria, asseverata da tecnico abilitato, dell'insediamento che evidenzi le aree di lavorazione e di magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati, con relativa documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilati e comportante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Tale dichiarazione vale fino a rettifica da parte del

esclusiva di rifiuti speciali e quindi non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente secondo le modalità indicate ai commi successivi. In tal caso oltre alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzati dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non **impiegati derivanti** dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i **magazzini gli stessi** sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo **che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.**

3. Per ottenere le esclusioni e le riduzioni di cui ai precedenti commi, gli interessati devono obbligatoriamente produrre entro e non oltre il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento;

- a) il MUD dell'ultima dichiarazione o altra analoga documentazione;
- b) la planimetria, asseverata da tecnico abilitato, dell'insediamento che evidenzi le aree di lavorazione e di magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati, con relativa documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali **non assimilati** e comportante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Tale

<p>contribuente ovvero a seguito di controllo degli incaricati del comune;</p>	<p>dichiarazione vale fino a rettifica da parte del contribuente ovvero a seguito di controllo degli incaricati del comune;</p>
<p>ARTICOLO 10 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI</p> <p>1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.</p>	<p>ARTICOLO 10 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI</p> <p>1. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui agli articoli 31 e 32, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.</p>
<p>ARTICOLO 11 COSTO DI GESTIONE</p> <p>1. Le tariffe TARI sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati determinati con metodo Mtr così come previsto dalla deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443;</p> <p>7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147</p>	<p>ARTICOLO 11 COSTO DI GESTIONE</p> <p>1. Le tariffe TARI sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati determinati con metodo Mtr così come previsto dalla deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443;</p> <p>7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147</p>

<p>ARTICOLO 18</p> <p>TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</p> <p>3. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti da apposito Regolamento, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica</p>	<p>ARTICOLO 18</p> <p>TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</p> <p>3. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti da apposito Regolamento, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.</p>
<p>ARTICOLO 19</p> <p>CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</p> <p>1 Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A (Allegato I del DPR 27/04/1999 n.158).</p> <p>2 L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.</p> <p>3 Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.</p> <p>4 La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.</p> <p>5 Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività</p>	<p>ARTICOLO 19</p> <p>CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</p> <p>1 Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A (Allegato I del DPR 27/04/1999 n.158).</p> <p>2. A partire dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-ter, D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, i rifiuti individuati nell'allegato L-quarter parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies parte IV, saranno considerati rifiuti urbani e come tali saranno trattati a meno che l'utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa.</p> <p>3. A partire dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 184, D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, sono sempre considerati SPECIALI, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni di produzione. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art.2135 del Codice Civile.</p> <p>4. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene</p>

<p>esercitata.</p> <p>6 In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.</p> <p>7 Alle utenze relative a banche ed agli istituti di credito è assegnata la categoria 12 "Banche e istituti di credito" quando si tratti di sedi centrali o di sedi operative di particolare importanza con metrature superiori a 1.500 mq e, comunque, con la presenza di sale convegni o auditorium, caveau, o altre aree similare a bassa frequentazione e bassa produzione di rifiuti. Negli altri casi, alle utenze di banche e istituti di credito è assegnata la categoria riferita ad uffici e agenzie.</p> <p>8. Alle utenze relative agli studi professionali, ai sensi del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge n. 157/2019, si applica la categoria 12 "Banche ed istituti di credito".</p>	<p>di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.</p> <p>5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.</p> <p>6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.</p> <p>7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.</p> <p>8. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.</p> <p>9. Alle utenze relative a banche ed agli istituti di credito è assegnata la categoria 12 "Banche e istituti di credito" quando si tratti di sedi centrali o di sedi operative di particolare importanza con metrature superiori a 1.500 mq e, comunque, con la presenza di sale convegni o auditorium, caveau, o altre aree similare a bassa frequentazione e bassa produzione di rifiuti. Negli altri casi, alle utenze di banche e istituti di credito è assegnata la categoria riferita ad uffici e agenzie.</p> <p>10. Alle utenze relative agli studi professionali, ai sensi del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge n. 157/2019, si applica la categoria 12 "Banche ed istituti di credito".</p> <p>11. Per le superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, che non sono funzionalmente collegati alle attività di rifiuti speciali, le attività dovranno comunicare le superfici tassabili, evidenziandole su apposita planimetria quotata da inviare al Servizio Tributi entro i termini di cui all'art.22 del presente</p>
--	---

	<p>Regolamento. Per l'anno 2021, di entrata in vigore della normativa, la scadenza è fissata al 30 giugno</p>
<p>ARTICOLO 21 TRIBUTO GIORNALIERO</p> <p>3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>ARTICOLO 26 RIDUZIONI PER IL RICICLO</p> <p>1. La quota variabile relativa alle utenze non domestiche è ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.</p>	<p>ARTICOLO 21 TRIBUTO GIORNALIERO</p> <p>3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>ARTICOLO 26 RIDUZIONI PER IL RICICLO</p> <p>1. La quota variabile relativa alle utenze non domestiche è ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.</p>
	<p>ARTICOLO 27 BIS AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI</p> <p>1 Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.</p> <p>2 Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.</p> <p>3 Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio</p>

	<p>pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salvo la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.</p>
	<p>ARTICOLO 27 TER OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA.</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.</p> <p>3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 27 bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti</p>

urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC sia all’Ufficio tributi sia all’Ufficio Ambiente utilizzando apposito modello predisposto dagli Uffici, entro il 30 giugno di ciascun anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022.

4. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta su apposito modello predisposto dal Comune sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della

detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, fatta salva la facoltà di avviare al reciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.

6. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia, a cura dell'Ufficio Ambiente, al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

8. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.

9. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune ufficio Ambiente e Ufficio Tributi- fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei

	<p>rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.</p> <p>10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.</p> <p>11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 28</p> <p style="text-align: center;">ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI</p> <p>6. Tali disposizioni saranno applicabili qualora non in contrasto con l'art. 57-bis, comma 2, della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124", recante disposizioni in materia di "Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico" come di seguito riportato: comma 2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 28</p> <p style="text-align: center;">ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI</p> <p>6. Tali disposizioni saranno applicabili qualora non in contrasto con l'art. 57-bis, comma 2, della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124", recante disposizioni in materia di "Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico" come di seguito riportato: comma 2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni</p>

<p>economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata decreto. Eventuali conguagli e/o rettifiche per introduzione del "Bonus Sociale" saranno effettuate con la rata avente scadenza al 16 dicembre di ciascuna annualità.</p>	<p>economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Eventuali conguagli e/o rettifiche per introduzione del "Bonus Sociale" saranno effettuate con la rata avente scadenza al 16 dicembre di ciascuna annualità.</p>
<p>ARTICOLO 35 ACCERTAMENTO</p> <p>2. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia uguale o superiore ad € 12,00 o (30,00)</p>	<p>ARTICOLO 35 ACCERTAMENTO</p> <p>2. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia uguale o superiore ad € 12,00;</p>
<p>ARTICOLO 42 ENTRATA IN VIGORE</p> <p>2. la deliberazione regolamentare sarà inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine stabilito dalla normativa vigente. l'anno precedente.</p>	<p>ARTICOLO 42 ENTRATA IN VIGORE</p> <p>2. la deliberazione regolamentare sarà inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine stabilito dalla normativa vigente. l'anno precedente</p>

ESAMINATE le modifiche, riportate nella tabella su menzionata relative ad alcuni articoli del regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

DATO ATTO CHE sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, del Dirigente del Settore Finanze. espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO del visto di conformità apposto dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, giusta verbale n. 101 del 09/06/2021 acquisito al protocollo dell'Ente al n. 17028 in pari data;

Con votazione espressa in forma palese nelle forme di legge

Consiglieri presenti: n. 17 oltre il Sindaco Morra

Voti favorevoli: n. 14 (**Morra** Roberto, **Di Ruggiero** Gabriele Arcangelo, **D'Avanzo** Giovanni, **Lattanzio** Giuseppe, **Fortunato** Maria, **Santarelli** Costanza, **Cignarale** Francesco, **Luongo** Nicola, **Marzullo** Antonio, **Panarelli** Cristian, **Pizzuto** Antonio, **Porro** Maria Altamare, **Massa** Giovanni, **Lenoci** Antonio)

Consiglieri assenti: n. 7 (**Minerva** Giuseppe, **Di Nunno** Antonella, **Iacobone** Sabino, **Matarrese** Giovanni, **Santangelo** Luigi, **Di Palma** Nicola, **Imbrici** Antonio)

Voti contrari: 1 (**Petroni** Mariangela)

Consiglieri astenuti: 3 (**Ventola** Francesco, **Farfalla** Domenico Fabio, **Lops** Giuseppe)

DELIBERA

- **Dare atto che** le premesse sono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto;
- **Approvare** la narrativa che precede e, per l'effetto le modifiche e le integrazioni del regolamento di disciplina della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29/07/2020 e precisamente agli articoli 2 – 5 – 8 – 9 – 10 – 11 – 18 – 19 – 21 – 26 – 28 – 35 – 42 ed inserimento degli art. 27 bis e 27 ter, i cui testi sono riportati nella tabella in premessa indicata e che qui si intendono integralmente trascritti;
- **Prendere atto** e pertanto approvare il testo innovato del Regolamento della Tari, come da allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **Provvedere ad inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- **Pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata sia tale provvedimento sia il regolamento allegato

Con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, all'unanimità dei 18 presenti, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Dott.ssa Caterina Girone

Il Presidente del Consiglio

Antonio Marzullo
